



Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **37** DEL **11/12/2017**

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI -TARI- ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **undici** del mese di **Dicembre**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	BORRIERO IMERIO	P
3	GASPAROTTO SIMONE	P
4	SCANDOLA DANIELE	P
5	THIELLA STEFANO	P
6	CARRARO GIOVANNI BATTISTA	P
7	PERUZZO IRMA	P
8	PESAVENTO LISA	P
9	COMPARIN FRANCESCA	P
10	PARISE GIORDANO	P
11	FORTUNA ELISABETTA	P
12	VACCARI ANDREA	P
13	ZANCAN TIZIANO	P

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale **Cecchetto dott.ssa Maria Teresa**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali, con esclusione dell'abitazione principale per normativa intervenuta successivamente;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- comma 668: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...(omissis)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale del 11/12/2017, con la quale è stata affidata dal 01/01/2018 al 31/12/2030 in house la gestione di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché la gestione e riscossione della "tariffa corrispettiva servizio rifiuti" alla Società Soraris Spa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 12/12/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tari, per l'istituzione, in sostituzione della TARI a partire dal 01.01.2017, della "Tariffa corrispettiva servizio rifiuti" di cui all'art. 1 comma 668 dalla Legge 147/2013, diretta alla copertura integrale dei costi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicazione, accertamento, riscossione da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE:

- il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gestore dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa corrispettiva servizio rifiuti per il territorio del Comune di Montecchio Precalcino è SORARIS S.p.a.;
- la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha natura corrispettiva ed è assoggettata ad IVA, pertanto tutti i costi sono stati calcolati al netto di IVA;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013;
- ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 il versamento della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

VISTO il Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018, di cui all'art. 8 del DPR 27/04/1999 n. 158, **allegato sub B** alla presente deliberazione per farne parte integrante, predisposto dal gestore SORARIS SPA ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, con l'inclusa relazione, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio per l'anno 2018 può prevedersi pari ad € 325.979,334 al netto di IVA;

VISTA la Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2018, **allegato sub C** alla presente deliberazione per farne parte integrante, come predisposta dal gestore SORARIS SPA, dalla quale risulta che per il calcolo della tariffa si deve fare riferimento al sistema normalizzato per la parte fissa e per la parte variabile al sistema puntuale facendo riferimento al totale dei litri conferiti;

PRESO ATTO che dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2018 risulta quanto segue:

- la suddivisione dei costi attribuibili alla parte fissa e quelli attribuibili alla parte variabile è la seguente:
 - parte fissa € 148.738,295 pari al 45,63%
 - parte variabile € 177.241,039 pari al 54,37%
- la suddivisione dei costi calcolati in misura puntuale e quelli calcolati con sistema normalizzato è la seguente:
 - parte puntuale € 143.458,091 pari al 44,00%

parte normalizzata € 182.521,244 pari al 56,00%

- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche della parte normalizzata (esclusa la parte calcolata con sistema puntuale relativa ai servizi resi e misurati in modo individuale), è la seguente:

utenze domestiche € 117.269,899 pari al 64,25%

utenze non domestiche € 65.251,345 pari al 35,75%

RITENUTO, per la parte calcolata con metodo normalizzato, di adottare i coefficienti di produttività specifica di rifiuto (coefficiente Ka per le utenze domestiche e coefficiente Kc per utenze non domestiche), previsti dalle tabelle allegate al DPR 27.04.1999 n 158 recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come risultanti dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2017;

VISTE le riduzioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

VISTA la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa al fine di assicurare la copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che per la parte variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il Comune di Montecchio Precalcino mantiene, per garantire una continuità nel metodo di quantificazione in base ai prevalenti sistemi TARSU, TARES e TARI, il sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze (artt. 5-6 del DPR n. 158/99), integrato con un numero di svuotamenti minimi annui come segue da applicare in fase di emissione del ruolo fisso:

a) per le sole utenze domestiche, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, confermato rispetto all'anno 2017:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840

b) per le utenze non domestiche, verrà applicato nel 2018 un importo minimo pari al 60% dei litri conferiti nell'anno precedente;

DATO ATTO altresì, che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come stabilito con Decreto del Presidente della Provincia;

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. n. 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

CONSIDERATA la scadenza del 31/12/2017 per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti –;

Discussione:

Sindaco: specifica come, a seguito dell'intervento per l'attuale annualità, si sia verificata una leggera minor spesa pertinente al servizio.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012 e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa narrativa parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018 **allegato sub B**, predisposto dal gestore SORARIS SPA ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;
- 3) di approvare, per l'anno 2018 i parametri, i criteri di applicazione e le tariffe indicate nella Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2018, di cui all'**allegato sub C**, come predisposta dal gestore SORARIS SPA;
- 4) di determinare dall'01/01/2018, per la tariffa TARI i seguenti importi (al netto di IVA):

4.a): UTENZE DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

Numero Componenti	TARIFFA FISSA (€/mq.)
1 (con 30% di riduzione)	0,223
2	0,374
3	0,418
4	0,454
5	0,489

6 e oltre

0,517

4.b): UTENZE NON DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

Codice Categor ia	UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA FISSA (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,339
2	Cinematografi e teatri	0,232
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,352
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,515
5	Stabilimenti balneari	0,320
6	Esposizioni, autosaloni	0,270
7	Alberghi con ristorante	0,892
8	Alberghi senza ristorante	0,641
9	Case di cura e riposo	0,710
10	Ospedali	0,741
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,817
12	Banche ed istituti di credito	0,364
13	Negozi abb., calzature, libreria, cartol.,ferram. e altri beni durevoli	0,754
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,917
15	Neg.part: filatel., tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	0,452
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,904
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,810

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	0,584
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,785
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,408
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,515
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,774
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,919
24	Bar, caffè, pasticceria	3,222
25	Supermercato, pane e pasta, macel., salumi e formaggi, generi alim.	1,501
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,306
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,797
28	Ipermercati di generi misti	1,350
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,272
30	Discoteche, night club	0,930

4c):Tariffa Rifiuti – PARTE VARIABILE, per tutte le categorie di utenza, (euro/litro) **0,037**

La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori a consuntivo ed il numero dei litri considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica inserito nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo utente.

Il costo unitario di parte variabile viene calcolato dividendo la parte variabile complessiva per il numero di litri complessivo.

a) per l'anno 2018 per le utenze domestiche si confermano i seguenti svuotamenti minimi:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840

b) per le utenze non domestiche verrà applicato nel 2018 un importo minimo pari al 60%

dei litri conferiti nell'anno precedente;

5) di dare atto che il Responsabile del Settore 2° provvederà ad inserire sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6) di inviare copia del piano finanziario e relativa relazione di accompagnamento all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Parisotto Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*